

FAQ

BANDO IMPRESA SOSTENIBILE 2026

MISURA A: INVESTIMENTI ENERGETICI

MISURA B: CERTIFICAZIONE ENERGETICA ISO 50001

Il contenuto del presente documento ha la finalità di facilitare la partecipazione e la comprensione del testo del Bando che resta l'unico regolamento per lo svolgimento della procedura

FAQ al 09/06/2026

Domanda n.1:

con riguardo alla Misura A "Investimenti energetici", ferma restando la necessità di raggiungere il punteggio minimo pari a 30 punti (paragr. 5.5, pag. 14 del Regolamento del bando), nel caso di sostenimento in via esclusiva di spese per acquisto, installazione e allacciamento alla rete di un impianto fotovoltaico (= solo spese lett. a) paragr. 5.1.1.), o nel caso di sostenimento di spese per acquisto, installazione e allacciamento alla rete di un impianto fotovoltaico e di spese per acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia (= spese lett. a) $\pm$ b) paragr. 5.1.1.), senza comunque spese di cui alle lett. c), d), e) del paragr. 5.1.1., Si chiede conferma che NON è necessario, ai fini della Relazione tecnica e dell'ottenimento del contributo, generare un risparmio energetico?

R: Sì, in tali casi non è necessario dimostrare un risparmio energetico in termini di riduzione dei consumi ai fini dell'ammissibilità al contributo.

Il regolamento infatti distingue tra:

- *interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili (lett. a) e b));*
- *interventi di efficientamento energetico (lett. c), d), e)), ai quali è associato la misurazione della riduzione dei consumi espressa in TEP*

Pertanto, nei casi indicati (solo lett. a) oppure lett. a)+b)), occorre compilare la relazione tecnica spiegando come l'intervento proposto renda la sede oggetto di intervento nella sua totalità più sostenibile e più efficiente dal punto di vista energetico, spiegando l'impatto e obiettivi.

Domanda n.2:

per la MISURA A, tra le voci di spesa ammissibili alla lettera a) "acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter" è ammissibile anche l'ampliamento di un impianto fotovoltaico già esistente e installato presso la sede societaria (ipotizzando che tutte le altre condizioni previste dal bando siano indubbiamente rispettate)?

R: No, l'ampliamento di un impianto fotovoltaico già esistente non è ammissibile.

Il bando, alla lettera a) dell'art. 5.1.1, fa riferimento all'"acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili", formulazione che, anche alla luce dei criteri di valutazione di cui alla tabella art. 5.5, è da intendersi riferita alla realizzazione di nuovi impianti.

Pertanto, interventi qualificabili come ampliamento, potenziamento o modifica di un impianto esistente non rientrano tra le tipologie di spesa ammissibili, in quanto non configurano la realizzazione di un nuovo impianto ai sensi del bando.

Domanda n.3:

sono una PMI e intendo acquistare nuovo impianto fotovoltaico (voce a.) più sistema di accumulo (voce b.). Mi confermate che alla luce dei seguenti investimenti conseguo 30 punti?

R: Sì, in via generale, presentando le spese che se vengono valutate positivamente, consentono di raggiungere i 30 punti, così suddivisi:

- 20 punti sulla base dell'ambito "Capacità di generare energia da fonti sostenibili" grazie all'elemento "Nuovo impianto per la Produzione di energie rinnovabili"*
- 5 punti sulla base dell'ambito "Capacità di generare energia da fonti sostenibili" grazie all'acquisto "Acquisto di Sistema di Accumulo congiuntamente o al nuovo impianto"*
- 5 punti sulla base dell'ambito "Ampiezza e articolazione dell'intervento e formazione" grazie alla realizzazione di "2 tipologie di spesa differenti"*

Domanda n.4:

sono interessato al bando per la MISURA A - voce di spesa d) acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso.

Dovremmo installare una pompa di calore per il raffrescamento/riscaldamento della palazzina uffici e l'attuale caldaia a Gas verrebbe sostituita in questa funzione, ma resterebbe attiva per il riscaldamento della parte di produzione/magazzino dello stabile.

Quindi si installa la Pompa di Calore senza dismettere il vecchio impianto, sostituendolo in parte nella sua funzione.

Il tutto, garantendo comunque un risparmio energetico e una riduzione delle emissioni certificabile. È possibile presentare domanda in questa situazione di "sostituzione parziale"?

R: No, una sostituzione solo parziale dell'impianto esistente non è ammissibile ai fini del bando.

La lettera d) dell'art. 5.1.1 del regolamento prevede infatti che siano finanziabili esclusivamente interventi di "acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso".

Domanda n.5:

con riferimento alla Misura A (Investimenti Energetici), si domanda se, in fase di rendicontazione, esista una soglia minima accettata per i risultati reali di risparmio energetico (TEP) rispetto alle stime inserite nella relazione tecnica della domanda (così come per le spese effettive è prevista una soglia minima pari al 70% di quelle ammesse).

In altri termini, se l'efficiamento reale finale dovesse risultare inferiore a quello stimato (ma comunque superiore ai limiti minimi di accesso al bando), il contributo verrà rimodulato proporzionalmente o si rischia la revoca?

R: Il bando non prevede una soglia minima di scostamento tra TEP stimati e reali. Tuttavia, i risultati dichiarati incidono sul punteggio e devono essere dimostrati in rendicontazione con dati reali.

*Scostamenti rilevanti che compromettano obiettivi e punteggio ottenuto in fase di concessione possono comportare la **decadenza del contributo**, non essendo prevista una rimodulazione proporzionale analoga a quella delle spese.*

Domanda n.6:

con riferimento alla Misura A (Investimenti Energetici) e all'obbligo di monitoraggio dei consumi reali per almeno 3 mesi, si richiedono i seguenti chiarimenti pratici per la fase di rendicontazione:

Come devono essere misurati e raccolti i dati sui consumi reali? L'azienda può scegliere autonomamente la metodologia di rilevazione e valutazione?

R: Il bando non definisce una metodologia tecnica univoca per la rilevazione dei consumi; tuttavia, stabilisce requisiti sul risultato da ottenere.

In particolare:

- *la relazione tecnica post-intervento deve basarsi su dati reali di consumo rilevati dopo l'intervento;*
- *i dati di monitoraggio post-intervento devono coprire un periodo minimo di almeno 3 mesi ed essere confrontati con lo stesso periodo dell'anno precedente.*

l'impresa pertanto può adottare autonomamente la metodologia di rilevazione, purché sia: oggettiva e tracciabile, coerente con i consumi energetici analizzati in fase di domanda (relazione pre-intervento), i dati devono essere verificabili e riconducibili a misurazioni reali (non stime), come da relazione post intervento.

Domanda n.7:

Sempre con riferimento alla Misura A (Investimenti Energetici) quale documentazione specifica va allegata in piattaforma (o conservata in azienda) oltre alla Relazione Tecnica Post-Intervento e alle foto?

R: Il bando individua come documentazione obbligatoria:

- Relazione tecnica post-intervento con evidenza dei consumi reali e del risparmio conseguito
- documentazione fotografica/video dello stato post-intervento
- documentazione che attesti installazione, collaudo e messa in esercizio degli impianti

All'interno della relazione tecnica devono essere riportati:

- consumi energetici effettivi post-intervento
- confronto con i dati pre-intervento
- dimostrazione del miglioramento ottenuto

*Per quanto riguarda la documentazione ulteriore da conservare, pur non essendo richiesto l'invio in piattaforma, l'impresa deve **conservare ed esibire in caso di controlli** tutta la documentazione a supporto dei dati energetici dichiarati utilizzata dal tecnico per tutte le fasi del bando*

Domanda n.8:

la presente per richiedere se è ritenuto ammissibile l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico (in autoproduzione) se questo consente un ulteriore efficientamento rispetto allo stato dell'arte oppure sono ammessi solo il "primo" acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per aziende che non posseggono ad oggi tali impianti.

R: Si rimanda alla risposta data alla Domanda n.2

Domanda n.9:

L'acquisto di dispositivi IoT di nuova generazione volti a sostituire le dotazioni attualmente in uso, caratterizzate da un utilizzo intensivo di batterie e da un consumo energetico non efficiente. Vorremmo sapere se l'acquisto di tali dispositivi possa rientrare in una o più delle seguenti voci di spesa ammissibili indicate nel bando:

- c) acquisto e installazione di nuovi macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici, componenti hardware, necessari per la sostituzione progressiva delle dotazioni esistenti;
- h) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
- i) acquisto di software e di licenze d'uso software, anche di tipo cloud e saas, funzionali agli interventi presentati in domanda e specificati nella relazione tecnica.

R: Dipende dalla natura e tipologia del prodotto – servizio acquistato:

i Dispositivi IoT possono rientrare nella Categoria h) "acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici" se:

- monitorano consumi elettrici, termici o idrici;
- raccolgono dati energetici tramite sensori;

- controllano automaticamente impianti di illuminazione, climatizzazione, riscaldamento o altri carichi energetici;
- fanno parte di un sistema di energy management o building automation.

O possono rientrare nella Categoria i) "acquisto di software e licenze" se riguarda:

- la piattaforma cloud associata al dispositivo;
- canoni SaaS;
- software di supervisione, dashboard, analytics energetici;
- licenze necessarie per utilizzare il sistema IoT.

Non possono rientrare nella Categoria c) acquisto e installazione di nuovi macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici, componenti hardware, necessari per la sostituzione progressiva delle dotazioni esistenti; in quanto non producono un risparmio energetico calcolabile in TEP

Domanda n.10:

Un deposito può rientrare tra le sedi ammissibili per la realizzazione degli interventi previsti dalla Misura A?

R: Il regolamento fa riferimento alla sede dove l'impresa svolge l'attività imprenditoriale ossia dove produce i propri beni e servizi, per tale motivo un mero deposito per carico e scarico merci/prodotti non può essere considerata come sede ammissibile

Domanda n.11:

Nel caso di investimento relativo unicamente all'acquisto di impianto fotovoltaico (tipologia di spesa a) e sistema di accumulo di energia (tipologia di spesa b) come si calcola il requisito di "Ampiezza e articolazione dell'intervento"? Sono da considerarsi una sola tipologia di intervento e due diverse tipologie? Pertanto, il punteggio minimo di 30 punti può essere raggiunto anche solo con queste due tipologie di spesa?

R: Si rimanda alla risposta data alla Domanda n.4

FAQ al 23/06/2026

Domanda n.12:

con riguardo alla Misura A “Investimenti energetici”, nel caso in cui l’intervento agevolato venga realizzato presso una nuova sede dell’impresa richiedente, dove quest’ultima ha trasferito la propria attività, e tale nuova sede risulti attivata solo nei primi mesi del 2026 (comunque attiva/con richiesta di registrazione al R.I. antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo - es. fine maggio 2026), ai fini della redazione della Relazione tecnica pre-intervento, come si deve procedere al calcolo del risparmio energetico (riduzione dei consumi energetici) qualora per detta nuova sede non siano ancora disponibili dati relativi ai consumi pre-intervento?

È consentito il ricorso ai consumi pre-intervento relativi alla precedente e diversa sede dell’impresa, riparametrando tali consumi alle caratteristiche (dimensionali, tecniche, ecc.) della nuova sede?

R: Il regolamento stabilisce che la relazione tecnica deve avere: “Una descrizione dettagliata che illustri gli obiettivi connessi con la realizzazione degli interventi previsti nel prospetto delle spese (Allegato A rendicontazione) e per i quali è stato richiesto il contributo della Camera di commercio, spiegando come la realizzazione degli investimenti ha reso la sede dell’impresa interessata dall’intervento più sostenibile e più efficiente dal punto di vista energetico”

Infine : “ La relazione tecnica Post-Intervento (allegato B rendicontazione) deve dimostrare l’effettivo risparmio energetico conseguito, basandosi su un’analisi dei dati reali riferiti ad almeno 3 mesi di monitoraggio e confrontati con gli stessi dati dello stesso periodo dell’anno precedente; pertanto, le relazioni che si limitano a indicare esclusivamente stime o previsioni di risparmio potenziale non saranno considerate ammissibili, comportando la decadenza del contributo concesso”

Domanda n.13:

con riferimento all’Art. 5.1.1, Misura A – investimenti energetici, in particolare alla tipologia di spesa relativa all’acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti in sostituzione degli impianti esistenti, si richiede un chiarimento. Si chiede se, nell’ambito dell’intervento di sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore, possano essere considerate ammissibili anche le spese relative alla sostituzione e installazione delle unità interne dell’impianto (quali ventilconvettori e/o split), qualora le stesse risultino collegate al nuovo sistema a pompa di calore.

R: Le spese per acquisto di ventilconvettori e/o split solo se connesse all’acquisto di una pompa di calore sono ammissibili ma vanno riportate nel prospetto delle spese al capitolo di spesa “j- costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati, solo se direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento di cui alle lettere precedenti;”

Domanda n.14:

Si chiede cortese chiarimento in merito al bando in oggetto rispetto alla tipologia di impianto fotovoltaico che le aziende potranno installare.

A) Ci sono dei vincoli di potenza? Perché nella relazione tecnica c'è solo da indicare l'ampiezza in kwh dell'impianto, non c'è alcun calcolo da fare.

B) L'impianto deve essere in autoconsumo o meno?

C) Se l'azienda ha previsto investimenti nel breve periodo che aumenteranno il proprio fabbisogno, come può procedere?

D) Ci sono anche dei vincoli in merito alla tipologia dei pannelli utilizzabili (ad esempio come era previsto nella 5.0 oppure ora con iperammortamento)?

E) Rispetto ai calcoli dei punteggi minimi, l'installazione di pannelli fotovoltaici + sistemi di accumulo, raggiunge il punteggio minimo di 30 (20+5+5), corretto?

R: In relazione al quesito "A" il regolamento non prevede nessun vincolo di potenza per l'impianto fotovoltaico, il tecnico all'interno della relazione tecnica però lo deve indicare spiegando come tale impianto con tale potenza va a migliorare la sostenibilità e l'efficienza energetica della sede operativa dell'impresa oggetto di richiesta di contributo. Inoltre, in fase di rendicontazione deve dimostrare l'effettivo risparmio energetico conseguito, basandosi su un'analisi dei dati reali riferiti ad almeno 3 mesi di monitoraggio e confrontati con gli stessi dati dello stesso periodo dell'anno precedente.

In relazione al quesito "B" l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico deve essere destinata all'uso aziendale, non alla vendita o a scopi estranei all'attività dell'impresa.

In relazione al quesito "C" il progetto presentato in sede di rendicontazione dovrà essere coerente con il progetto approvato. Si ricorda che il monitoraggio a fronte dell'investimento effettuato deve dare evidenza degli obiettivi presentati in fase di richiesta del contributo.

In relazione al quesito "D" non sussistono specifiche in merito alla tipologia, il regolamento prevede: "acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter. Inoltre, in fase di rendicontazione deve dimostrare l'effettivo risparmio energetico conseguito, basandosi su un'analisi dei dati reali riferiti ad almeno 3 mesi di monitoraggio e confrontati con gli stessi dati dello stesso periodo dell'anno precedente.

In relazione al quesito "E" si prega di visionare la risposta data alla Domanda n.3

Domanda n.15:

È ammissibile ai fini del bando l'acquisto e installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche?

R: Le colonnine di ricarica per veicoli elettrici non rientrano tra le voci di spesa previste dal regolamento vedi Art. 5.1.1

Domanda n.16:

C'è ancora la possibilità di presentare domanda? Ci sono ancora fondi disponibili?

R: Alla data del 23/06/2026 sussistono ancora i fondi per poter presentare domanda.

In caso di chiusura anticipata per esaurimento delle risorse sarà dato tempestivo avviso sulla pagina del bando

Domanda n. 17:

In relazione al bando in oggetto, qualora l'azienda richiedente abbia stipulato il contratto con il fornitore, ma non siano stati versati acconti né sia partito il cantiere, ad una data antecedente il caricamento della pratica, ma successivamente l'approvazione del regolamento (08/05), è possibile procedere?

R: Il regolamento per la fase di richiesta del contributo prevede di allegare il preventivo con le caratteristiche descritte all'interno dell' Art 8.1 – Documentazione obbligatoria.

Domanda n.18:

Nella redazione della relazione (sia pre-intervento sia post-intervento) è possibile tener conto di coefficienti correttivi in base alle variazioni di lavoro dei macchinari?

esempio: un macchinario attuale produce 10 consumando 5 il macchinario nuovo produce 20 consumando 6 e può dunque essere fatto lavorare meno (con evidente risparmio energetico per unità di prodotto) ma potrebbe avere un consumo effettivo di poco superiore al vecchio macchinario. Sarebbe una spesa ammissibile?

R: La voce di spesa da voi indicata (C) implica l'indicazione dei consumi energetici pre-intervento e la riduzione dei consumi energetici previsti misurati in TEP.

In fase di rendicontazione occorre dare evidenza dell'effettivo risparmio energetico conseguito, basandosi su un'analisi dei dati reali riferiti ad almeno 3 mesi di monitoraggio e confrontati con gli stessi dati dello stesso periodo dell'anno precedente.

Domanda n.19:

Si chiede se i costi legati alla rimozione e alla bonifica dell'amianto, strettamente propedeutici e necessari alla successiva posa e installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'immobile, possano essere ricompresi nella voce di spesa relativa alle opere murarie e all'impiantistica (Art. 5.1.1, lett. j).

R: Ai sensi dell'art. 5.1.1, lett. j), sono ammesse esclusivamente le opere murarie e impiantistiche direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento; tali spese devono quindi essere strettamente inerenti all'intervento di efficientamento energetico e non comprendono interventi di bonifica ambientale.

La rimozione dell'amianto è disciplinata da specifica normativa nazionale:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 (cessazione dell'impiego dell'amianto);
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), che regola le attività di bonifica e smaltimento.

*Di conseguenza essendo una spesa derivante da obblighi di legge risulta **non ammissibile** ai sensi dell'art 5.2*

Domanda n.20:

Nel caso in cui un'impresa abbia già le fatture relative all'intervento (datate a fine maggio, quindi nel periodo di ammissibilità) deve comunque allegare dei preventivi o sono sufficienti le fatture?

R: Occorre allegare il preventivo unitamente alle relative fatture

Domanda n.21:

Un sistema di accumulo (BESS) è ammissibile come spesa alla Misura A anche se abbinato esclusivamente a un impianto fotovoltaico già esistente presso la sede dell'impresa, senza che venga installato un nuovo impianto di produzione da fonti rinnovabili?

R: Nel vostro progetto dovete tener conto degli investimenti ammissibili e dei criteri indicati all'Art. 5.5 che possono essere conseguiti con combinazioni diverse di elementi